

35
ANNIVERSARIO
1983 - 2018

ASSINDATCOLF
ASSOCIAZIONE SINDACALE NAZIONALE
DEI DATORI DI LAVORO DOMESTICO
Associazione riconosciuta

**Memoria Assindatcolf
esame dei disegni di legge n. 310 e n. 658 in materia
di istituzione del salario minimo orario**

*11a Commissione (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)
Senato della Repubblica*

In relazione ai disegni di legge n. 310 e n.658 che prevedono l'istituzione di un salario minimo, **Assindatcolf, Associazione Nazionale dei Datori di Lavoro Domestico aderente Fidaldo e firmataria del Ccnl del settore domestico**, pone all'attenzione di codesta Commissione quanto segue:

a.s. 310

Si introduce la nozione di salario minimo orario, ossia l'introduzione di una retribuzione oraria minima che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore, non inferiore a 9 euro al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, ed applicabili a tutti i rapporti aventi per oggetto una prestazione lavorativa. **A nostro avviso sarebbe ricompreso anche il lavoro domestico, determinando aumenti insostenibili a carico delle famiglie datrici di lavoro domestico, nonché un incremento del lavoro irregolare.** Come ulteriore aggravio vengono introdotte, in caso di violazione della norma, sanzioni amministrative che andrebbero da 5.000 a 15.000 euro.

a.s. 658

Si definisce come retribuzione complessiva, proporzionata e sufficiente, il trattamento economico complessivo, proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato, non

inferiore a quello previsto dal Ccnl in vigore per il settore e comunque non inferiore a 9 euro l'ora al lordo degli oneri contributivi e previdenziali.

Il riferimento all'art. 2094 del Codice Civile, riportato nell'art. 1, che individua la platea dei lavoratori destinatari potrebbe indurre a pensare che la norma sia applicabile solo alle imprese poiché si fa riferimento al Titolo II "Del Lavoro nell'impresa", Capo I "Dell'impresa in generale", Sezione II "Dei collaboratori dell'imprenditore". Tuttavia, le parole "i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, sono tenuti ..." contenute nello stesso articolo ci fanno ritenere che anche il settore domestico sia incluso in questa definizione.

Incidenza sulle famiglie

Per capire l'incidenza che l'introduzione del salario minimo avrebbe sulle famiglie datrici di lavoro domestico, Assindatcolf ha elaborato una tabella nella quale vengono calcolati eventuali incrementi, prendendo come riferimento un minimo di 9 euro orari, al lordo degli oneri contributivi. Come si evince dal suddetto documento allegato, **gli aumenti più consistenti si avrebbero per i rapporti in regime di convivenza**. Qui, per tutti i livelli di inquadramento, la retribuzione oraria è più bassa rispetto a quella prevista per i lavoratori ad ore, poiché questa si integra con il vitto e all'alloggio forniti dal datore. In entrambi i casi, però, i contributi previdenziali vengono calcolati e versati su base oraria.

Con una retribuzione oraria di 9 euro lordi, dovendo svolgere complessivamente 54 ore settimanali di lavoro, un domestico arriverebbe a percepire 2106 euro al mese. Una

colf generica polifunzionale convivente (livello B), che ad oggi percepisce una retribuzione mensile di 809,71 euro, arriverebbe a guadagnare 1296,29 euro in più, tutti ovviamente a carico delle famiglie, con un incremento del 160%. Nel caso delle cosiddette baby sitter (livello Bs) l'aumento a carico del datore sarebbe pari al 143% mentre in quello di un'assistente alla persona anziana, la lavoratrice che comunemente definiamo badante, si arriverebbe ad un incremento del 114%. **Complessivamente gli aumenti a carico delle famiglie varierebbero da un minimo del 73% (nel caso di una badante formata di livello Ds) ad un massimo del 231% per il livello A, ovvero quello di una colf alle prime esperienze.** Un po' più contenuti gli incrementi previsti per i lavoratori inquadrati ad ore: qui si arriverebbe ad un massimo del 95% (per i dettagli si veda tabella allegata).

In ogni caso, si tratterebbe di aumenti insostenibili, soprattutto se si considera che la famiglia datrice di lavoro domestico ed in particolare il pensionato, non ha la possibilità di modificare le proprie entrate come potrebbe avvenire nel caso di una pubblica amministrazione che, per sostenere eventuali aumenti delle retribuzioni potrebbe incrementare gettiti tributari, o in quello delle aziende, che potrebbero ricorrere all'incremento del costo del prodotto o dei servizi venduti. Il privato cittadino, non potendo rinunciare ad un'assistenza indispensabile come quella richiesta per un bambino piccolo o per un anziano solo, per un malato o un disabile, sarebbe ovviamente spinto a ricorrere **al lavoro irregolare**, già attualmente pericolosamente fuori controllo, essendo 6 lavoratori su 10 in "nero".

Teniamo, inoltre, a precisare a codesta Commissione che nel nostro comparto (che ha caratteristiche peculiari come la brevità della durata dei rapporti di lavoro) si è voluto già tutelare i lavoratori, aumentando ogni anno le retribuzioni, lasciando inalterata la parte normativa fino alla scadenza naturale del Ccnl. Per questo motivo è costituita una Commissione nazionale composta dai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e delle Associazioni dei datori di lavoro stipulanti il contratto collettivo, che annualmente viene convocata presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale per procedere alla variazione delle retribuzioni minime contrattuali e dei valori convenzionali del vitto e dell'alloggio per le otto categorie di lavoratori individuate dal Ccnl, sulla base delle variazioni del costo della vita per le famiglie di impiegati ed operai rilevate dall' ISTAT al 30 novembre di ogni anno. In caso di mancato accordo o di assenza delle parti, è lo stesso Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, delegato dalle Organizzazioni ed Associazioni stipulanti, a determinare la variazione periodica della retribuzione minima e dei valori convenzionali del vitto e dell'alloggio. Retribuzioni minime, quindi, che vengono aumentate sotto il controllo del Ministero o direttamente dal Ministero.

Conclusioni

Per quanto sopra esposto e documentato, Assindatcolf ritiene indispensabile escludere il settore domestico dal testo di legge definitivo. Tanto più che la stessa Inps, nella relazione presentata in occasione dell'audizione avuta lo scorso 13 marzo in riferimento ai



suddetti disegni di legge, richiamava all'attenzione di codesta Commissione (pag. 3): *“la necessità di valutare i possibili effetti dell'introduzione delle misure salariali minime in due settori caratterizzati da marcate peculiarità con riguardo ai processi di lavoro e all'assetto delle retribuzioni: l'agricoltura ed il lavoro domestico”*. Peculiarità che, tuttavia, allo stato attuale non vengono prese in considerazione nei disegni di legge in oggetto.

Roma, 22 marzo 2019